



UNIONE DI COMUNI MARGHINE

Corso Umberto, n. 186, 08015 Macomer (NU)
Tel 0785/222204-222205-222208
Mail: plus@unionemarghine.it PEC: protocollo@pec.unionemarghine.it



UFFICIO PLUS

Ambito Distretto Territoriale Macomer

DISCIPLINARE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZI COMPLEMENTARI
--

Art. 1 - Stazione dell'accreditamento

Denominazione: Unione dei Comuni Marghine.

Indirizzo: Corso Umberto I°, n.186 - Macomer

Numero telefonico: tel. 0785/222200 fax 0785/222216

E.mail: plus@unionemarghine.it.

Pec: protocollo@pec.unionemarghine.it

Sito Internet da cui scaricare bando e allegati: [www. www.unionemarghine.it](http://www.unionemarghine.it)

Art. 2 - Procedura di accreditamento

La presente procedura ha come scopo la formazione di un Albo, di soggetti accreditati a svolgere il servizio di assistenza domiciliare per i Comuni dell'ambito del PLUS del distretto Macomer, ai sensi della legge 328/2000 e della L.R. 23/2005, preceduto da avviso pubblico.

Art. 3 - Criteri di iscrizione

Saranno inseriti nell'Albo i soggetti in possesso dei requisiti di cui all' art. 2 del Bando e che dichiarino di assumere tutti gli obblighi prescritti nel medesimo bando di gara e nella documentazione ad esso allegata.

Art 4 - Area di accreditamento

L'accreditamento riguarda tutti i Comuni dell'Ambito PLUS Macomer ossia:

Bolotana, Borore, Bortigali, Birori, Dualchi, Lei, Macomer, Noragugume, Silanus, Sindia.

Art. 5 - Soggetti ammessi

Possono partecipare al bando per l'istituzione dell'Albo dei soggetti accreditati le Imprese, le Società, le Cooperative, i Raggruppamenti e i Consorzi di tali soggetti, le Associazioni riconosciute e non riconosciute, le Istituzioni private di Assistenza, le Fondazioni, le Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza, gli altri organismi non aventi scopo di lucro, che non si trovino in una delle fattispecie previste come cause di esclusione ed in possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 2 del bando di gara.

Tutti i soggetti sopra menzionati devono essere in ogni caso qualificabili come operatori economici.

I concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 C.C. possono partecipare solo se dimostrano che la situazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Art. 6 - Cause di esclusione

Costituisce causa di esclusione la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione all'accreditamento previsti dal bando.

I soggetti partecipanti dovranno dimostrare l'insussistenza delle condizioni d'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione indicate dall'articolo 94 co. 5 lett. A del D Lgs n. 36/2023.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio le suddette condizioni dovranno essere dichiarate e dimostrate per tutti i componenti del raggruppamento o del consorzio indicati come esecutori del servizio.

Non è consentita la contemporanea partecipazione a più Raggruppamenti o Consorzi.

Non è consentita la contemporanea partecipazione di imprese fra loro in situazione di controllo formale o sostanziale.

Le cause di esclusione operano di diritto e non sono sanabili.

Resta ferma ogni altra causa di esclusione da comminarsi in base al codice dei contratti ai sensi dell'art. 46 comma 1bis ridefinito dal D.L. 70/2011 e in base alla normativa vigente.

Art. 7 - Albo territoriale di Ambito

L'Albo territoriale di Ambito, in seguito denominato Albo, è composto dall'elenco degli operatori che hanno richiesto ed ottenuto l'accreditamento.

La formazione e la gestione dell'Albo sarà effettuata dall'Ufficio di Piano, in nome e per conti dei 10 Comuni, con vigenza dal momento dell'approvazione dell'Albo.

Dell'avvenuta iscrizione sarà data comunicazione ai soggetti erogatori ed ai Comuni dell'Ambito a cura dell'Ufficio di Piano.

L'iscrizione all'Albo comporta la conoscenza e l'accettazione dell'impegno a fornire gli interventi quali - quantitativi nel rispetto delle clausole e delle condizioni contenute nel presente bando e in tutti i suoi allegati.

L'Albo viene tenuto agli atti dell'Ufficio di Piano presso l'Ente capofila "Unione di Comuni Marghine" e pubblicato sul sito di Ambito: www.unionemarghine.it

Art. 8 - Commissione

Un'apposita Commissione di accreditamento, nominata dal responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Unione di Comuni Marghine, verificherà la sussistenza dei requisiti richiesti, la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti presentati.

A conclusione dei lavori, la Commissione definisce quali soggetti fra i richiedenti possiedono i requisiti necessari ai fini dell'accreditamento provvisorio per lo svolgimento sei servizi per cui si è richiesto l'accreditamento. La Commissione di accreditamento si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione fornita.

A seguito di riapertura annuale delle nuove richieste di accreditamento dell'Ufficio di Piano, sarà compito della Commissione procedere alla verifica del possesso dei requisiti per l'inserimento ad integrazione dell'Albo. Pertanto la Commissione si riunirà una volta all'anno in sede di presenza di nuove richieste di accreditamento.

A cadenza annuale l'Ufficio di Piano verifica:

- il mantenimento dei requisiti di legittimazione al servizio;
- la sopravvenienza di condizioni e situazioni che costituiscano causa di esclusione dall'albo;
- il rispetto degli standard del servizio e dei relativi obblighi assunti dal soggetto.

Art. 9 - Istituzione Albo dei soggetti accreditati

Conclusi i lavori della Commissione, il Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Unione di Comuni Marghine, previa acquisizione e verifica della documentazione probatoria, con proprio provvedimento istituisce e approva l'Albo che viene conseguentemente pubblicato all'Albo pretorio online dell'Unione di Comuni Marghine e degli altri Comuni aderenti.

L'iscrizione all'Albo comporta la conoscenza e l'accettazione dell'impegno a fornire gli interventi quali - quantitativi nel rispetto delle clausole e delle condizioni contenute nel presente bando e in tutti i suoi allegati e nel Patto di Accreditamento.

Ai singoli soggetti che abbiano presentato domanda verrà comunicato l'esito della valutazione, tramite posta elettronica certificata (PEC), entro e non oltre otto giorni lavorativi dall'adozione del provvedimento.

Art 10 – Procedura di accreditamento e durata

I fornitori accreditati iscritti all'Albo dovranno stipulare un Patto di Accreditamento (ALL. C) con l'Unione di Comuni Marghine in qualità di ente capofila del PLUS distretto di Macomer.

La sottoscrizione del Patto non comporta quale conseguenza automatica l'erogazione degli interventi e servizi. A tal fine occorre, quale condizione necessaria e sufficiente, che il cittadino utente esprima il proprio diritto di scelta individuando il soggetto accreditato come proprio fornitore.

L'iscrizione all'Albo ha durata di anni 5 e decorre dalla data di sottoscrizione del patto di accreditamento.

L'Ufficio di Piano è incaricato dell'istruzione delle istanze, della verifica dei requisiti tecnici al momento della richiesta di accreditamento e della stipulazione dei successivi patti di accreditamento nonché del permanere degli standard richiesti durante il periodo di vigenza dell'albo.

Il presente bando di accreditamento può essere prorogato oltre i termini suddetti per esigenze del servizio, per consentire all'Ufficio di Piano di predisporre tutti gli atti necessari per il rinnovo.

Art. 11 - Cause di sospensione dall'Albo

L'iscrizione all'Albo comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le regole, patti e condizioni indicati nel Bando di accreditamento e in tutti i suoi allegati.

Il fornitore accreditato può essere sospeso dall'Albo, fino ad un periodo massimo di 6 mesi, nel caso di mancanza temporanea anche di uno solo dei requisiti minimi di cui all' art. 2 del bando o eventuale comportamento scorretto accertato nei confronti dell'utenza.

Nel suddetto periodo il fornitore non può prendere in carico nuovi casi e ha il dovere di garantire la prosecuzione dell'assistenza, come prevista dal Piano Assistenziale Individualizzato, alle persone già in carico al momento della sospensione fino a nuova scelta del fornitore.

Art. 12 - Cause di cancellazione dall'Albo

Il fornitore accreditato può essere cancellato dall'Albo nei seguenti casi:

- gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche;
- accertate irregolarità nei rapporti di lavoro;
- cessazione dell'attività dovuta a cause di forza maggiore, provvedimenti autoritativi o per altre cause;
- mancato rispetto del costo orario previsto dall'art. 17 dell'allegato B;
- mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla documentazione relativa alla procedura di accreditamento;
- gravi o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, tali da compromettere le regolarità del servizio stesso, non eliminate a seguito di diffide formali da parte dell'Ufficio di Plus e/o dei Comuni competenti;
- rinuncia all'accREDITAMENTO da parte dello stesso fornitore, comunicata con preavviso di almeno 30 giorni all'Ufficio di PLUS dell'Unione dei Comuni e ai cittadini-utenti, al fine di permettere agli stessi la scelta di un nuovo fornitore;
- inadempienze reiterate, per le quali sia già stato adottato il provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 11;
- impiego di personale non idoneo o insufficiente a garantire gli standard di qualità richiesti;
- perdita dei requisiti, generali o specifici, necessari per l'accREDITAMENTO;

Il soggetto escluso non potrà ripresentare domanda di accreditamento per un anno dalla data dell'esclusione.

Il fornitore si impegna a comunicare la propria cancellazione dall'Albo agli utenti che hanno sottoscritto con lo stesso un contratto, garantendo comunque la fornitura degli interventi per il periodo di tempo necessario alla scelta di un altro fornitore.

Art.13 - Procedimento di sospensione e cancellazione dall'Albo

L'ufficio PLUS qualora ritenga di essere in presenza di una delle fattispecie di cui all'art. 11 e all'art. 12, richiede la convocazione della Commissione accreditatrice affinché questa, accertata la sussistenza, provveda ad una contestazione formale al soggetto interessato.

Eventuali opposizioni o giustificazioni da parte dei soggetti che hanno ricevuto la contestazione devono pervenire all'Ufficio PLUS c/o l'Unione dei Comuni tramite PEC a protocollo@pec.unionemarghine.it, con indicata la dicitura: "Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi e servizi domiciliari - opposizioni/giustificazioni", entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di contestazione.

Tutta la documentazione relativa alle controdeduzioni del fornitore viene trasmessa alla Commissione perché assuma le decisioni definitive.

La Commissione esaminata la contestazione, il ricorso o la giustificazione, esprime un parere definitivo in un verbale che viene approvato con atto del responsabile dell'Ufficio di Piano del PLUS dell'Unione.

Il responsabile provvede inoltre a sospendere o a cancellare dall'Albo il fornitore che sia risultato inadempiente e alla pubblicazione all'Albo pretorio on-line. Per le pubblicazioni e le comunicazioni si procede secondo quanto previsto all' art. 13 del bando.

Art. 14 - Istanze di riesame

Eventuali istanze di riesame da parte di soggetti che non abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo, devono pervenire tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.unionemarghine.it con indicata la dicitura: "Istituzione dell'Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare - SAD e/o "Istituzione dell'Albo soggetti accreditati per i pasti a domicilio", entro e non oltre 15 giorni dalla data di spedizione tramite PEC in cui viene loro comunicata la decisione negativa della Commissione. La Commissione valuta e decide sulla richiesta di riesame entro i successivi 10 giorni.

A seguito della decisione di riammissione dei soggetti esclusi da parte della Commissione di accreditamento, il Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Unione di Comuni Marghine, provvederà ad adottare un nuovo provvedimento dirigenziale che integri l'Albo con i soggetti riammessi. Per le pubblicazioni si procederà secondo quanto previsto all' art. 13 del bando.

L'esito del riesame è comunicato tramite posta elettronica certificata (PEC) ai singoli soggetti che hanno inoltrato richiesta di riesame, entro e non oltre 8 giorni lavorativi dall'adozione del provvedimento.

Art. 15 - Altre informazioni

1. Tutte le dichiarazioni previste dal presente bando devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga la relativa procura, in originale o copia conforme o copia autenticata o dichiarata conforme, pena l'esclusione.

2. Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida nessuna domanda di partecipazione al bando, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.

3. Tutte le dichiarazioni rese in esecuzione della presente procedura, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di presentazione della domanda.

4. Tutte le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di ammissione e le cause di esclusione saranno verificate successivamente dagli uffici. In caso di accertata mancanza anche temporanea dei suddetti requisiti, verranno adottate le procedure di cui al presente bando e ai disciplinari allegati, fatta salva la possibilità di avviare i provvedimenti previsti dalla legge in caso di false dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000.

Art. 16 - Materiale informativo e promozionale

Al fine di facilitare gli utenti nella scelta consapevole del proprio fornitore, le ditte accreditate metteranno a disposizione, per la visione da parte degli interessati, le proprie Carte dei Servizi domiciliari contenenti:

- informazioni chiare e complete circa l'offerta dei servizi, compresi i miglioramenti e le prestazioni accessorie offerte;
- indicazioni sull'accesso al servizio;
- standard di qualità e indicatori di qualità;
- modalità di gestione dei reclami;
- impegni verso i cittadini e codice etico.
- prestazioni migliorative e/ o aggiuntive previste in sede di partecipazione al Bando

Sul predetto materiale le ditte si impegnano ad affiancare al proprio logo identificativo anche i loghi dell'Unione de Comuni Marghine e del PLUS Macomer.

Il Responsabile Unico di Progetto

F.to Dr.ssa Anna Morittu